



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

Consiglio del 1 ottobre 2024

Punto 6 all' ODG

Attività delle Commissioni Tecniche e dei Gruppi di lavoro

ALLEGATO 6.3

Impatti ESG su bilancio



Impatti ESG su bilancio

Nota informativa per il Consiglio di Assifact in merito al documento
"Amendments to the Classification and Measurement of Financial
Instruments - Proposed amendments to IFRS 9 and IFRS 7"

Organo associativo

Commissione Amministrativa

Stato del documento

Bozza per la discussione

Data

23/09/2024

Impatti ESG su bilancio

Nota informativa per il Consiglio di Assifact in merito al documento "Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments - Proposed amendments to IFRS 9 and IFRS 7"

Bozza del testo

Nel marzo 2023, lo IASB ha pubblicato una proposta di emendamento dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella quale intendeva fornire chiarimenti per migliorare la comprensione dei requisiti di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari contenuti nell'IFRS 9 e IFRS 7. In particolare, fra le aree su cui si è ritenuto opportuno intervenire vi è la valutazione delle caratteristiche dei flussi di cassa per strumenti finanziari con clausole legate a fattori ESG, data la crescita di questi strumenti a livello globale.

Data la crescente diffusione, nel settore del factoring e in particolare del reverse factoring, dei contratti che prevedono un aggravio o un premio in termini di tasso a coloro che sono in linea con taluni parametri in termini di sostenibilità, la Commissione Amministrativa ha esaminato il documento e formulato alcune prime osservazioni, che si riportano di seguito per informativa.

Il documento in esame chiarisce il trattamento contabile delle esposizioni per le quali sono introdotti elementi di pricing diversi dalla remunerazione del capitale in relazione al passaggio del tempo e al tasso d'interesse.

In primo luogo, si precisa che questi elementi devono comunque avere un impatto materiale per essere presi in considerazione a questi fini.

Il paragrafo B4.1.10A specifica che nel caso in cui il verificarsi (o non verificarsi) dell'evento contingente fosse specifico per il debitore (ovvero, dipenda dal fatto che il debitore raggiunga o meno un determinato obiettivo), il cambiamento nei flussi di cassa sarebbe comunque coerente con un "basic lending agreement" (costo ammortizzato). Lo stesso paragrafo sottolinea inoltre che lo stesso obiettivo può essere incluso anche in altri contratti senza che questo modifichi la sostanza dell'operazione.

Nel caso delle operazioni classificate come "ESG" più comuni nel settore del factoring, il prezzo è determinato anche con l'attribuzione di bonus e malus secondo specifiche griglie che riflettono le performance di sostenibilità dei soggetti.

Nel caso delle più comuni operazioni ESG nel settore del factoring, il rispetto dei parametri ESG da parte della controparte rappresenta una clausola specifica per il singolo debitore (indipendentemente dal fatto che questa sia ripetuta anche per altri soggetti). In questa approssimazione, non risulta quindi inficiato il trattamento contabile delle relative esposizioni (al costo ammortizzato).

Viceversa, l'applicazione di un obiettivo legato ad un indice di riferimento comporta la valutazione dell'esposizione al fair value.

A ulteriore conferma di quanto sopra, si richiamano gli esempi di cui al paragrafo B4.1.13 e B4.1.14:

Instrument	Analisis
------------	----------



Instrument EA Instrument EA is a loan with an interest rate that is periodically adjusted by a specified number of basis points if the debtor achieves a contractually specified reduction in greenhouse gas emissions during the preceding reporting period. .	The contractual cash flows are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. The occurrence of the contingent event (achieving a contractually specified reduction in greenhouse gas emissions) is specific to the debtor. The contractual cash flows arising from the occurrence (or nonoccurrence) of the contingent event are in all circumstances solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. The contractual cash flows represent neither an investment in the debtor nor an exposure to the performance of specified assets.
--	--

In questo caso, i flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi sul capitale residuo.

Nel caso invece di cui al paragrafo B4.1.14:

Instrument	Analysis
Instrument I Instrument I is a loan with an interest rate that is periodically adjusted when a market-determined carbon price index reaches a contractually defined threshold.	The contractual cash flows are not solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. The contractual cash flows change in response to a market factor (the carbon price index), which is not a basic lending risk or cost and is therefore inconsistent with a basic lending arrangement.

i flussi finanziari contrattuali NON sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi sul capitale residuo in quanto connessi all'andamento di un fattore di mercato.

I paragrafi BC64 e BC65 del documento confermano ulteriormente l'impostazione secondo cui l'evento contingente può essere considerato specifico per il debitore anche se la natura dell'evento contingente non è unica per il debitore. Ad esempio, un creditore potrebbe includere in tutti i suoi contratti una clausola in base alla quale il tasso di interesse del debitore viene ridotto se il debitore raggiunge determinati obiettivi per ridurre le proprie emissioni di gas serra. In tal caso, sebbene tutti i debitori siano soggetti allo stesso evento contingente (raggiungendo la stessa riduzione contrattualmente definita delle emissioni di gas serra), il verificarsi (o meno) dell'evento è specifico per ciascun debitore. Al contrario, alcuni contratti potrebbero includere eventi contingenti che non sono specifici per un debitore o dipendono da fattori che non sono correlati al debitore. Ad esempio, un cambiamento nel momento o nell'importo dei flussi di cassa contrattuali di un'attività finanziaria che si basava su una riduzione delle emissioni di gas serra a livello di settore.

In linea di principio, quindi, un'operazione che presenta un fattore di pricing connesso a determinati target legati alle prestazioni ESG della controparte (es. rating ESG) non richiede una valutazione al fair value anziché al costo ammortizzato.

Viceversa, un'operazione che presenta un fattore di pricing connesso all'andamento di fattori non specifici della controparte (es. indici di settore o di mercato) richiede una valutazione delle relative esposizioni al fair value, ammesso che la differenza sia considerata materiale.

La Commissione Amministrativa ha inoltre rilevato quanto segue:

- il documento in esame sembra essere focalizzato in primo luogo su bond e titoli di debito ESG-linked;
- nel factoring, il principale ambito di applicazione è dato dalle operazioni di supply chain finance. In questo contesto, tipicamente le informazioni sono date dal cedente sulla base di un questionario e su quelle si basa il pricing;
- sembrano quindi esservi i presupposti per la valutazione al costo ammortizzato delle esposizioni rivenienti da tali operazioni (ferma restando la necessità di rivedere l'approccio in presenza di fattori di pricing basati su obiettivi non specifici della controparte).

Il documento IASB in esame non è ancora stato emanato nella versione definitiva.

Si prospetta la stesura di una apposita circolare tecnica da emanare una volta pubblicato il documento finale, previa verifica dell'assenza di modifiche sui punti discussi.